

Fano, lì 27.12.2021

*A tutte le Aziende interessate  
loro sedi*

**Circolare n. 27/2021**

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E PROROGA STATO DI EMERGENZA**

In data **24 dicembre** è stato pubblicato il D. L. n. 221 con cui viene prevista **la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022** ed il relativo slittamento temporale di alcune norme emergenziali. Inoltre, il Decreto introduce nuove misure per il contenimento dell'epidemia da covid-19. Riepiloghiamo di seguito i punti di maggior interesse.

• **Lavoro Agile (smart working)**

Prorogata al 31 marzo 2022 la possibilità di usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di smart working e, per i Datori di Lavoro privati, di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa senza la necessità di siglare accordi individuali con i dipendenti.

• **Lavoratori Fragili**

Prorogata al 28 febbraio 2022, la possibilità **per i lavoratori fragili** di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

• **Congedo Parentale**

Prorogato al 31 marzo 2022 il congedo parentale, indennizzato al 50% dall'Inps, previsto in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni affetti da covid-19 o in quarantena o da contatto o in DAD.

• **Green pass nei luoghi di lavoro**

Prorogato al 31 marzo 2022 l'obbligo per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

• **Green Pass e Terza dose di vaccino**

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

• **Mascherine**

- dal 25 dicembre al 31 gennaio 2022, **obbligo** di indossare le mascherine anche all'aperto e anche in zona bianca, **obbligo** di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

➤ **obbligo** di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

• **Green pass rafforzato per lo svolgimento di determinate attività in zona bianca**

In zona bianca fino al 31 marzo 2022 dovrà essere esibito il green pass rafforzato per accedere a servizi di ristorazione, spettacoli, eventi sportivi, cerimonie pubbliche, feste e discoteche (così come previsto per le zone gialle).

• **Ristoranti e locali al chiuso**

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

• **Eventi, feste, discoteche**

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022:

- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implicino assembramenti in spazi all'aperto
- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

• **Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa**

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

• **Estensione del Green Pass**

Estensione dell'obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

• **Estensione del Green Pass rafforzato**

Estensione dal 10 gennaio 2022 dell'obbligo di Green Pass rafforzato per accedere ai servizi e alle attività di seguito indicate:

- piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;
- musei e mostre;
- per i centri benessere al chiuso ;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia) al chiuso;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro  
Studio Associato*